

D&O DIRECTOR & OFFICER

Polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Personale Direttivo.

Il presente documento deve essere consegnato al **Contraente** prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.

Organizzazione dei contenuti:

- Guida all'utilizzo della **POLIZZA**
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario

Set Informativo Mod. 20E – Ed. 09/2023

Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari.

AREA CLIENTI

La tua assicurazione a portata di mano

L'Area Clienti **Assimoco** è il nostro modo di esserti sempre vicino. Uno spazio personale dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze e non solo: scadenze, documenti, sinistri aperti, pagamenti, richieste di modifiche ai dati personali, richieste di apertura dei sinistri e molto altro.

Iscriviti subito su assimoco.it o nell'area di login del sito di Raiffeisen e clicca su ACCEDI, bastano pochi click!

DA ORA PUOI ANCHE



**PAGARE I PREMI
SUCCESSIVI AL PRIMO**



**RICHIEDERE
MODIFICHE AI DATI
PERSONALI**



**RICHIEDERE
L'APERTURA
DI UN SINISTRO**



E MOLTO ALTRO

Iscritto in 4 semplici passaggi

Prima di iniziare

- 1 Controlla di avere il tuo numero di polizza *(lo trovi nell'intestazione del **contratto**)*
- 2 Prepara il tuo codice fiscale
- 3 Assicurati di avere accesso alla tua casella email dove riceverai il link di attivazione. Ricordati che il tuo indirizzo email diventerà la tua username per accedere all'Area Clienti.



VAI SU ASSIMOCO.IT

Clicca sul bottone "Accedi/Registrati" in alto a destra o vai sull'area di login del sito di Raiffeisen, e poi nella pagina "Accedi ai tuoi servizi" clicca sulla voce "Registrati".



COMPILA I CAMPI

Inserisci i dati richiesti, leggi e prendi visione dell'informativa privacy. Scegli inoltre se ricevere le comunicazioni sulla tua posizione assicurativa in formato digitale.



CONTROLLA LA TUA EMAIL

Riceverai un'email con all'interno un link. Clicca sul link per procedere con la registrazione.



COMPLETA LA TUA REGISTRAZIONE

Crea la tua password, rispettando i criteri di sicurezza.

Chi siamo

Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSicurativo del MOvimento COoperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali.

Il Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Banche Popolari e Agenzie, da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità alle famiglie con soluzioni assicurative danni e vita.

L'offerta di Assimoco è in grado di soddisfare i fabbisogni assicurativi delle persone e delle imprese attraverso una gamma di prodotti dedicati alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali e del tenore di vita in caso di prematura scomparsa.

Dal 2020, il Gruppo Assimoco ha ampliato e migliorato significativamente l'offerta specifica per il Terzo Settore e il Consumo Responsabile attraverso l'iniziativa assicurativa Eticapro realizzata in collaborazione con CAES Italia e Banca Etica. Eticapro si basa su un modello ed un approccio dedicati lungo l'intera "filiera" ed oltre a prodotti e servizi assicurativi, prevede anche un modello distributivo dedicato e un percorso formativo valoriale.

Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, che è un primario gruppo assicurativo in Germania ed è la compagnia di bandiera del Mondo Cooperativo tedesco; Federazione delle Cooperative Raiffeisen; Fondosviluppo; Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane); il Credito Cooperativo (BCC).

www.assimoco.it

ASSIMOCO S.P.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7
20141 Milano (MI)
www.assimoco.it

Telefono: 02/269621

Fax: 02/26920266

PEC: assimoco@legalmail.it

MAIL RECLAMI: ufficioreclamipremi@assimoco.it

Gentile Cliente,
vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo **Assimoco**, acquistando la **Polizza D&O Director & Officer**, che tutela gli Enti nonché gli amministratori, i sindaci e i dirigenti e, più in generale, tutte le persone che ricoprono funzioni apicali, da eventuali richieste di risarcimento danni derivanti per fatti illeciti commessi, anche in caso di colpa grave, nell'esercizio delle loro mansioni.

La copertura, sviluppata da **Assimoco**, è dedicata ai seguenti Enti con sede legale in Italia:

- **COOPERATIVE/ CONSORZI DI COOPERATIVE:**
Impresa, a proprietà comune, costituita da una associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni, aderente alla Confederazione Cooperative Italiane – CONFCOOPERATIVE. Sono assimilate alle cooperative aderenti le Strutture territoriali sia Provinciali, Interprovinciali, Regionali, Consorzi e le Strutture Centrali Nazionali riconducibili alla Confederazione Cooperative Italiane – CONFCOOPERATIVE
- **IMPRESE SOCIALI**
- **ENTI DEL TERZO SETTORE CHE NON SONO IMPRESE SOCIALI**
- **SOCIETÀ DI PERSONE**
- **SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

È rivolta prevalentemente a Enti con attivo patrimoniale fino a 10 mln di euro.

La polizza **D&O Director & Officer** non può essere proposta a:

- Enti con sede legale non Italia
- Persone Fisiche
- Istituzioni Finanziarie



COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all'interno di questo documento degli elementi grafici per agevolare la lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un'icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.

Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del **Contraente** e dell'**Assicurato**, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su **sfondo azzurro** e sono da leggere con particolare attenzione.

Inoltre, abbiamo utilizzato dei **riquadri informativi**, contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.



IL GLOSSARIO

Nel testo di polizza sono state evidenziate, riportandole in **grassetto corsivo**, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: **polizza**).

Cordialmente,
Gruppo Assimoco

Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa italiana Società Benefit e certificata B Corp.

COS'È UNA SOCIETÀ BENEFIT?

Si tratta di una forma giuridica che garantisce all'azienda una solida base per allineare la missione e creare valore condiviso nel medio e lungo termine. Questa forma legale rappresenta una modifica permanente dello statuto societario dell'azienda e ne protegge la missione in caso di entrata di nuovi investitori, cambi di leadership e passaggi generazionali.



COS'È UNA BCORP?

Nel dettaglio, B Corp è una certificazione di eccellenza riconosciuta alle aziende che soddisfano i più alti standard al mondo di performance sociale, ambientale ed economica, riconosciuta da B-Lab, l'ente non profit che dal 2006 ha sviluppato nel mondo il movimento delle B Corporation.

Il Gruppo Assimoco ha ottenuto nel 2018 la certificazione sottoponendosi a una misura del profilo di scopo, responsabilità e trasparenza attraverso un protocollo di valutazione denominato Bia (B impact assessment). La certificazione è verificata ogni tre anni.

COSA SIGNIFICA PER NOI ESSERE SOCIETÀ BENEFIT E B CORP?

Crediamo fortemente che nel fare impresa possiamo creare un impatto positivo sulle persone, la società e il territorio.

Per questo vogliamo che le nostre relazioni si concretizzino nella fioritura delle persone, nella promozione e protezione del benessere e nell'attivazione di sistemi di welfare integrato.

Solo così sapremo generare profitto e dare il nostro contributo alla collettività.

IL BENEFICIO COMUNE: IL NOSTRO OBIETTIVO DA SEMPRE

La trasformazione in Società Benefit è stata per noi un'evoluzione giuridica naturale del nostro modo di fare impresa, che si traduce in tre impegni concreti: Valore alle Persone, Servizi Utili e Welfare Integrato.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 3**CHI È SEMPRE ASSICURATO 3**

Art. 1 - Destinatari dell'assicurazione	3
Art. 2 - Danni assicurati	3
Art. 3 - Altre persone fisiche coperte	3
Art. 4 - Garanzia a favore degli eredi legittimi	3
Art. 5 - Garanzia a favore degli assicurati cessati	3
Art. 6 - Garanzia in materia di lavoro (EPL - Employment Protection Legislation Individual)	4
Art. 7 - Spese per indagini ed esami	4
Art. 8 - Spese legali da inquinamento	4
Art. 9 - Spese di pubblicità	4
Art. 10 - Società controllate	5
Art. 11 - Nuove società controllate	5
Art. 12 - Società collegate e/o partecipate	5
Art. 13 - Validità temporale dell'assicurazione (claims made)	6
Art. 14 - Periodo di osservazione	6

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 7

Art. 15 - Responsabilità della Contraente	7
Art. 16 - Retroattività 5 anni in aggiunta	7
Art. 17 - Periodo di osservazione in aggiunta	7
Art. 18 - Sanzioni inflitte alla contraente	7
Art. 19 - Indennità per udienza	8

CHI E COSA NON È ASSICURATO 8

Art. 20 - Persone non considerate Terzi	8
Art. 21 - Danni non assicurati	8

LIMITI DI COPERTURA 9

Art. 22 - Massimo risarcimento/indennizzo	9
Art. 23 - Altre assicurazioni (secondo rischio)	11
Art. 24 - Franchigia	11
Art. 25 - Riepilogo dei limiti delle garanzie	11

DOVE VALE LA COPERTURA 12

Art. 26 - Dove vale l'assicurazione	12
-------------------------------------	----

SEZIONE TUTELA LEGALE 13**COSA È SEMPRE ASSICURATO 13**

Art. 27 - Chi può stipulare l'assicurazione	13
Art. 28 - Chi è coperto dall'assicurazione	13
Art. 29 - Quali spese sono assicurate per l'assistenza legale	13
Art. 30 - Quando un sinistro È considerato in garanzia	14

CHI E COSA NON È ASSICURATO 14

Art. 31 - Chi non è assicurabile	14
Art. 32 - Danni non assicurati	14

LIMITI DI COPERTURA 15

Art. 33 - Massimale	15
Art. 34 - Riepilogo dei limiti delle garanzie	15

DOVE VALE LA COPERTURA 16

Art. 35 - Dove vale l'assicurazione	16
-------------------------------------	----

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE 17**OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO 17**

Art. 36 - Diminuzione del rischio	17
-----------------------------------	----

Set Informativo Mod. 20E – Ed. 09/2023

Art. 37 -	Modifiche dell'assicurazione	17
Art. 38 -	Mutamenti societari della contraente	17
Art. 39 -	Oneri fiscali dell'assicurazione	17
Art. 40 -	Foro competente	17
Art. 41 -	Rinvio alle norme di legge	17
Art. 42 -	Sconti	17

QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO	18	
Art. 43 -	A chi e come pagare il premio	18

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE	18	
Art. 44 -	Durata dell'assicurazione	18

COME DISDIRE L'ASSICURAZIONE	18	
Art. 45 -	Diritto di recesso della Contraente	18
Art. 46 -	Recesso in caso di mutamenti	19
Art. 47 -	Recesso in caso di sinistro	19
Art. 48 -	Sanzioni internazionali: assicurazione non operativa	19

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

20

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITA' CIVILE	20	
Art. 49 -	Cosa fare in caso di sinistro	20
Art. 50 -	Avviso di circostanza	20
Art. 51 -	Ispezione alle cose assicurate	20
Art. 52 -	Costi di difesa	20
Art. 53 -	Proposta e pagamento del risarcimento/indennizzo	20

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE	21	
Art. 54 -	Denuncia del sinistro	21
Art. 55 -	Modalità di gestione delle prestazioni	21
Art. 56 -	Quali regole bisogna rispettare per avere diritto alle prestazioni	22
Art. 57 -	Termini di liquidazione	22
Art. 58 -	Esonero di responsabilità	22
Art. 59 -	Arbitrato per conflitto d'interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni	22

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI (CODICE CIVILE)

23

ALLEGATO 1 - GLOSSARIO

24

GLOSSARIO RESPONSABILITÀ CIVILE	24
--	-----------

GLOSSARIO TUTELA LEGALE	28
--------------------------------	-----------

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE



CHI È SEMPRE
ASSICURATO

ART. 1 - DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

Assimoco assicura tutte le persone fisiche passate, presenti e future durante lo svolgimento delle loro mansioni presso:

- Cooperative/ Consorzi di Cooperative
- Enti del Settore, Enti No Profit, Associazioni
- Società di Persone (Società in Nome Collettivo, Società Semplice, Società in accomandita Semplice e le Società di Fatto)
- Società di Capitali (Società a Responsabilità limitata)

ART. 2 - DANNI ASSICURATI

1 Copertura A – persone fisiche

Gli Assicurati sono tenuti indenni, nei limiti del **massimale** indicato in Polizza, per quanto devono pagare, quali civilmente responsabili, come risarcimento (capitale, interessi e spese) per **perdite patrimoniali** involontariamente causate a terzi, in conseguenza di un **atto illecito**, commesso:

- violando con colpa, anche grave, gli obblighi derivanti dalla legge, dallo statuto, dalle delibere di nomina e dalle delibere assembleari, consiliari e di comitato esecutivo ed in generale dal non diligente adempimento del mandato di carica e/o della funzione ricoperta e
- nel periodo di **assicurazione** o di **retroattività**.

2 Copertura B – rimborso alla Contraente

La **Contraente** è tenuta indenne, nei limiti del **massimale** indicato in **polizza**, per quanto ha legalmente corrisposto o è tenuta a corrispondere agli **Assicurati (Copertura A – persone fisiche)** in caso di **sinistro** indennizzabile per **perdite patrimoniali** involontariamente causate a terzi, in conseguenza di un **atto illecito**, commesso nei modi e termini previsti dal precedente punto.

Per entrambe le coperture, Assimoco corrisponde i **costi di difesa** (-->art. 52 - **Costi di Difesa**) sostenuti per resistere alle azioni legali promosse dal danneggiato prima della definizione conclusiva del procedimento.

ART. 3 - ALTRE PERSONE FISICHE COPERTE

La copertura A – persone fisiche vale per le persone che svolgono mansioni e compiti delegati dalla **Contraente**.

Ad esempio:

- qualsiasi membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 s.m.i.
- Dirigenti Preposti alla Redazione dei Documenti Contabili Societari ai sensi della Legge 262/2005 s.m.i.
- Responsabile della Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.
- Responsabile della Privacy ai sensi del D.Lgs n.101/2018
- Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO)
- Risk Manager
- Dipendente che svolge l'incarico di revisore contabile interno

NOTA BENE:

La definizione di Assicurati (Copertura A – persone fisiche) non comprende qualunque consulente, revisore o liquidatore non volontario, **amministratore** straordinario o curatore, commissario.

ART. 4 - GARANZIA A FAVORE DEGLI EREDI LEGITTIMI

In caso di morte, interdizione, accertata insolvenza o bancarotta di ogni Assicurato (Copertura A – persone fisiche), la garanzia è operante a favore degli eredi o dei rappresentanti legali per i sinistri presentati nei loro confronti e derivanti da azioni commesse dagli Assicurati stessi nell'esercizio delle loro funzioni durante il **periodo di efficacia**.

I sinistri devono essere notificati ad **Assimoco** entro 72 mesi dalla data di cessazione della polizza.

ART. 5 - GARANZIA A FAVORE DEGLI ASSICURATI CESSATI

Gli Assicurati (Copertura A – persone fisiche) sono tenuti indenni se cessano di svolgere la propria

carica durante il **periodo assicurativo** per:

- dimissioni
- fine mandato
- pensionamento
- morte o sopravvenuta invalidità permanente

comunque, per motivi diversi dalla revoca o dal licenziamento per giusta causa o mutamenti societari.

Cosa copre

La garanzia è estesa alle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti degli stessi Assicurati cessati, inclusi gli eredi e/o il coniuge legittimo, nei 6 anni successivi dalla data di cessazione, in relazione a un **atto illecito** commesso anche durante il **periodo assicurativo** o di **retroattività** della presente polizza o della sostituita con **Assimoco**.

Assimoco per questo periodo applica le condizioni, limiti di indennizzo, franchigie o scoperti dell'ultima polizza in vigore.

La presente estensione non si applica in presenza di altra **assicurazione** per la responsabilità civile degli assicurati cessati, stipulata dalla **Contraente** o dagli Assicurati stessi.

ART. 6 - GARANZIA IN MATERIA DI LAVORO (EPL - EMPLOYMENT PROTECTION LEGISLATION INDIVIDUAL)

Assimoco tiene indenni gli Assicurati per i sinistri (richieste di risarcimento) imputabili a una qualsiasi richiesta di risarcimento, inerente rapporti di lavoro con la **Contraente**, e avanzata per la prima volta durante il **periodo di efficacia** della polizza in conseguenza di un **atto illecito** commesso dagli Assicurati stessi.

La definizione di Assicurati, solo per questa garanzia, è estesa a tutti i dipendenti della **Contraente** incluse le Società Controllate.

Limiti di Indennizzo, Franchigie o Scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 7 - SPESE PER INDAGINI ED ESAMI

Assimoco, dopo aver dato il suo consenso per iscritto, tiene indenni gli Assicurati (Copertura A – persone fisiche) dalle spese ragionevolmente sostenute per parcelle e spese legali, derivanti dall'obbligo per legge di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili volti nei confronti della **Contraente**.

Cosa non è coperto

Oneri, costi o spese attribuibili a qualsiasi indagine, interrogatorio o accertamento ufficiale o altri procedimenti simili derivanti da un evento che riguarda principalmente il settore merceologico in cui la **Contraente** svolge le sue attività e non la **Contraente** stessa.

Se inseguito a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili, gli Assicurati ritengono che ci siano delle circostanze che potrebbero dare origine ad un **sinistro** (richiesta di risarcimento), devono comunicarlo per iscritto ad **Assimoco**, fornendo dettagli esaurienti in ordine a date e persone coinvolte in conformità a quanto previsto (-->art. 50 – Avviso di **circostanza**).

Limiti di Indennizzo, Franchigie o Scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 8 - SPESE LEGALI DA INQUINAMENTO

Assimoco tiene indenni gli Assicurati per i **costi di difesa** relativi a sinistri (richieste di risarcimento) avanzati da terzi contro gli Assicurati medesimi in conseguenza di **inquinamento**.

Cosa non è coperto

Le richieste di risarcimento conseguenti ad **inquinamento** dell'aria, dell'acqua o del suolo (-->art. 21 lettera c) – **Danni non assicurati**).

Limiti di Indennizzo, Franchigie o Scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 9 - SPESE DI PUBBLICITÀ

Assimoco, dopo aver dato il suo consenso per iscritto, tiene indenni gli Assicurati dalle spese

sostenute per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria al fine di contenere o limitare l'effetto negativo o potenzialmente negativo nel caso in cui un **sinistro** (richiesta di risarcimento) sia reso pubblico.

Le spese, inclusi gli onorari, devono essere collegate a un **sinistro** indennizzabile e avanzato per la prima volta durante il periodo di validità della polizza.

Limiti di Indennizzo, Franchigie o Scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 10 - SOCIETÀ CONTROLLATE

La garanzia è operante a favore degli Assicurati (Copertura A – persone fisiche) che ricoprono cariche nelle Società Controllate a condizione che le stesse:

- siano consolidate nel bilancio della **Contraente** alla data di stipula della presente polizza e
- dichiarate nella **Proposta/Questionario**.

Cosa non è coperto

Le società controllate non devono:

- essere costituite negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America
- avere titoli quotati o negoziati in qualsiasi mercato finanziario
- essere entità giuridiche:
 - pubblicamente quotate con un attivo patrimoniale che superi il 20% dell'attivo riportato nell'ultimo bilancio della **Contraente**
 - pubblicamente non quotate con un attivo patrimoniale che superi il 40% dell'attivo riportato nell'ultimo bilancio della **Contraente**
- essere un'entità giuridica appartenente alle Istituzioni finanziarie
- avere un patrimonio netto negativo o essere in liquidazione.

Limiti di Indennizzo, Franchigie o Scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 11 - NUOVE SOCIETÀ CONTROLLATE

Qualsiasi **Società Controllata** acquisita o costituita per la prima volta dalla **Contraente**, dopo la data di effetto della presente polizza, s'intenderà automaticamente in garanzia.

Se una **Società Controllata**, acquisita di recente o neocostituita, non soddisfa una o più delle condizioni riportate nel precedente articolo, usufruirà della copertura assicurativa in quanto **Società Controllata** ma **soltanto per un periodo massimo di 30 giorni**:

- dalla data in cui la **Contraente** ha acquisito o costituito detta **Società Controllata** oppure
- fino alla data di scadenza del periodo di validità della Polizza (se tale data è anteriore).

Le nuove società controllate non devono essere nelle condizioni riportate all'art. 10 - Società Controllate.

Assimoco valuterà la possibilità di estendere il periodo di cui sopra, sempre che, nel periodo di 30 giorni, la **Contraente** ne faccia richiesta scritta e fornisca i dettagli necessari a valutare e stimare il maggior **rischio**.

Assimoco, entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione, comunicherà le condizioni e l'eventuale **premio** addizionale necessario per mettere in copertura la nuova **Società Controllata**. A sua volta la **Contraente**, entro 10 giorni, confermerà il suo benessere mediante comunicazione scritta.

Nel caso in cui la **Contraente** ometta o ritardi la comunicazione oltre i 30 giorni dalla acquisizione e/o costituzione della nuova **Società Controllata**, o non accetti le condizioni per l'inclusione proposte da **Assimoco**, l'**assicurazione** cessa automaticamente allo scadere del 30° giorno.

Limiti di Indennizzo, Franchigie o Scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 12 - SOCIETÀ COLLEGATE E/O PARTECIPATE

La garanzia è operante a favore delle **perdite patrimoniali** conseguenti ad atti illeciti posti in essere dagli Assicurati (Copertura A – persone fisiche), che ricoprono cariche designate dalla **Contraente**, nelle Società Collegate o Partecipate a condizione che:

- gli atti illeciti siano stati commessi dopo la nomina dell'incarico
- le società Collegate o Partecipate risultino nella **Proposta/Questionario**.

Ciascun risarcimento, indennizzabile secondo questa garanzia, è riconosciuto in eccesso rispetto ad eventuali assicurazioni o altre forme di indennizzo a favore delle stesse società Collegate o Partecipate (-->art. 23 – Altre assicurazioni (secondo rischio)).

Cosa non è coperto

- richieste di risarcimento contro gli Assicurati, per atti illeciti commessi prima della data di effetto della Polizza, e di cui gli Assicurati sono a conoscenza
- richieste di risarcimento avanzate, sollecitate o continuate da e per conto di qualsiasi socio di tali Società Collegate e/o Partecipate che detenga più del 50% delle azioni emesse, circolanti ed aventi diritto di voto
- responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati (-->art. 22 – Massimo Risarcimento/Indennizzo).

Le società collegate/partecipate non devono essere nelle condizioni riportate all'art. 10 - Società Controllate.

Limiti di Indennizzo, Franchigie o Scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 13 - VALIDITÀ TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE (CLAIMS MADE)

Periodo di assicurazione della polizza (data effetto – data scadenza)

L'**assicurazione** vale per i sinistri (richieste di risarcimento) pervenuti/denunciati per la prima volta dagli Assicurati nel corso del **periodo assicurativo**, in relazione a fatti illeciti commessi durante lo stesso **periodo assicurativo**.

Retroattività 5 anni

L'**assicurazione** vale anche per i fatti illeciti commesso dagli Assicurati nei 5 anni prima della data di effetto dell'**assicurazione** e denunciati durante il **periodo assicurativo**, se i sinistri (richieste di risarcimento):

- non sono coperti da altre polizze assicurative stipulate prima della data di effetto della presente polizza, inclusi eventuali periodi di osservazione
- sono conseguenti ad atti illeciti commessi dopo la data di conferimento della carica ricoperta da parte della **Contraente**
- non sono conseguenti ad atti, fatti illeciti, operazioni o circostanze note agli Assicurati o al **Contraente** prima della data di effetto della presente polizza, secondo quanto previsto dall'art. 2392 c.c.

Se la presente Polizza sostituisce, senza soluzione di continuità, altra in corso con **Assimoco** per lo stesso **rischio**, la garanzia sarà operante alle condizioni del presente contratto, anche nel caso in cui l'**atto illecito** sia accaduto durante il **periodo di efficacia** del contratto sostituito.

Massimale, Limiti di Indennizzo, Franchigie o Scoperti --> quelli previsti nel periodo in cui i Sinistri si sono verificati.

ESEMPIO

Polizza **Assimoco** con effetto 1/1/2020 e scadenza 31/12/2020: **Massimale** 1.000.000

Polizza **Assimoco** con effetto 1/1/2022 e scadenza 31/12/2022: **Massimale** 2.000.000

Nel 2022 viene denunciato un sinistro del 30/4/2020:

le condizioni di polizza sono quelle in essere nel 2022 ma nel limite del **Massimale**, limiti di Indennizzo, franchigie e/o scoperti previsti nel contratto del 2020.

ART. 14 - PERIODO DI OSSERVAZIONE

Cosa copre il periodo di osservazione (ultrattività)

Se la polizza non viene rinnovata alla scadenza con **Assimoco**, l'**assicurazione** vale per i sinistri (richieste di risarcimento) denunciati per la prima volta agli Assicurati o agli eredi nei 12 mesi successivi alla data di cessazione della polizza.

Condizione

I sinistri (richieste di risarcimento) non devono essere coperti da altre polizze assicurative, per il medesimo rischio, stipulate prima della data di effetto della presente polizza, inclusi eventuali periodi di osservazione.

L'**assicurazione** cessa alle ore 24.00 del **periodo di osservazione** e in caso di uno o più sinistri (richieste di risarcimento) il **Massimale** indicato in polizza rappresenta il massimo esborso per **Assimoco**.

NOTA BENE

Il periodo di osservazione cessa se:

- viene stipulata un'altra polizza assicurativa D&O
- ci sono mutamenti societari che interessano la **Contraente**.



OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
PREMIO AGGIUNTIVO

Il **Contraente** può scegliere di acquistare una o più tra le seguenti garanzie prestate nell'ambito del **Massimale** assicurato:

ART. 15 - RESPONSABILITÀ DELLA CONTRAENTE

Assimoco tiene indenne la **Contraente** per le **perdite patrimoniali** derivanti da una richiesta avanzata per la prima volta da terzi nei confronti della **Contraente** stessa, durante il **periodo assicurativo**, e basata sull'effettiva commissione di un suo **atto illecito**.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 16 - RETROATTIVITÀ 5 ANNI IN AGGIUNTA

Assimoco, oltre al periodo di **retroattività** previsto in garanzia base (-->art. 13 Validità temporale dell'**assicurazione - claims made**), tiene indenne gli Assicurati per un ulteriore periodo di 5 anni. Con l'acquisto di questa garanzia a pagamento il periodo complessivo è di 10 anni.

Condizione

Sono coperte le **perdite patrimoniali** derivanti da un **sinistro** avanzato per la prima volta da terzi nei confronti della **Contraente** e degli Assicurati e basata sull'effettiva commissione di un suo **atto illecito**.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 17 - PERIODO DI OSSERVAZIONE IN AGGIUNTA**Cosa copre il periodo di osservazione (ultrattività)**

Se la polizza non viene rinnovata alla scadenza, è facoltà della **Contraente** richiedere l'attivazione di un ulteriore periodo in aggiunta ai 12 mesi previsti all'art.14 - **Periodo di osservazione** e alle stesse condizioni.

Durata

- 12 mesi pagando il 50% dell'ultimo **premio** annuo di **assicurazione** (totale 24 mesi)
- 24 mesi pagando il 100% dell'ultimo **premio** annuo di **assicurazione** (totale 36 mesi)
- 48 mesi pagando il 125% dell'ultimo **premio** annuo di **assicurazione** (totale 60 mesi)
- 60 mesi pagando il 150% dell'ultimo **premio** annuo di **assicurazione** (totale 72 mesi)

L'ultimo premio annuo di assicurazione non include i premi per le garanzie opzionali a pagamento.

Cosa fare

La **Contraente** deve farne richiesta per iscritto entro 60 giorni dalla scadenza del **periodo assicurativo** e versare il **premio** addizionale entro 30 giorni da tale data.

Assimoco può decidere se concedere o meno tale **periodo di osservazione**.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 18 - SANZIONI INFLITTE ALLA CONTRAENTE

Assimoco copre il danno economico subito dalla **Contraente**, inseguito al pagamento di sanzioni derivanti da responsabilità degli Assicurati (Copertura A – persone fisiche), a condizione che la **Contraente** stessa non abbia esperito azione sociale di responsabilità nei confronti degli

Assicurati.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 19 - INDENNITÀ PER UDIENZA

Assimoco riconosce ai soggetti sottoindicati un indennizzo per ciascun giorno in cui è necessaria la loro presenza in udienza per ogni richiesta di risarcimento in garanzia, ed in particolare:

- € 150 per ogni **amministratore** o **dirigente** della **Contraente**, per ogni **amministratore** o **dirigente** delle Società Collegate, Partecipate o Controllate designato dalla **Contraente**; qualsivoglia **dipendente** con mansioni e compiti delegati dalla **Contraente**
- € 100 per qualsiasi altra persona assicurata non indicata nel precedente punto
- € 50 per il coniuge legittimo e i figli degli Assicurati sopra riportati con il massimo di 5 giorni.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.



CHI E COSA NON È
ASSICURATO

ART. 20 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

L'**Assicurazione** non copre le richieste di risarcimento:

- a) avanzate tra Assicurati (persone fisiche)
- b) avanzate da persone che sono in rapporti di coniuge, convivente, genitore, figlio, parente o affine con gli Assicurati (persone fisiche)
- c) avanzate da o in nome e per conto della **Contraente** e/o da Società Collegate e/o Partecipate o da qualsiasi Assicurato (persona fisica), ad eccezione di:
 - richieste sotto forma di azione sociale di responsabilità ai sensi di legge:
 - dalla **Contraente** inseguito a una delibera assembleare presa senza la sollecitazione, istigazione, assistenza o partecipazione attiva di qualunque Assicurato della **Contraente**
 - da un azionista/socio, in nome e per conto della **Contraente**, senza la sollecitazione, istigazione, assistenza o partecipazione attiva di qualunque Assicurato o della **Contraente**
 - richieste in materia di lavoro.

ART. 21 - DANNI NON ASSICURATI

L'**Assicurazione** Responsabilità Civile (-->art. 2 - Danni assicurati) **non copre i sinistri (richieste di risarcimento) direttamente o indirettamente:**

- a) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche; danni che in relazione ai rischi assicurati, si sono verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- b) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto
- c) conseguenti ad **inquinamento** dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di ciò che si trova nel sottosuolo e che può essere sfruttato
- d) derivanti dalla detenzione o impiego di esplosivi
- e) derivanti da o conseguenti a emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici
- f) verificatesi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare e invasione
- g) causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che può aver contribuito al verificarsi dei danni
- h) conseguenti a morte, malattie, infortuni, lesioni personali o danni arrecati a qualsiasi bene mobile o immobile, nonché danni da mancato utilizzo di qualunque bene materiale
- i) verificatisi a causa e/o per effetto di epidemie o pandemie indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'Epidemia o della Pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale
- j) per errata registrazione, cancellazione o alterazione di dati o per mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in seguito a:
 - attacco informatico o infezione di virus o malware
 - in conseguenza di operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o a

causa di smagnetizzazione, cancellazione di dati anche per svista.

Inoltre, l'**assicurazione** (-->art. 2 - Danni assicurati) **non copre i sinistri (richieste di risarcimento):**

- k) conseguenti ad atti dolosi, fraudolenti o commessi violando intenzionalmente gli obblighi derivanti dalla legge, dalle delibere di nomina, dall'atto costitutivo, dallo statuto sociale o dalle delibere (assembleari, consiliari o di comitato). Se accertata la responsabilità di uno o più Assicurati, in sede giudiziale, i costi anticipati dovranno essere restituiti ad Assimoco. Questa esclusione opera soltanto per l'Assicurato che ha agito dolosamente o fraudolentemente
- l) derivanti o attribuibili all'effettivo ottenimento da parte degli Assicurati di qualsiasi vantaggio o profitto personale o compenso di cui non avevano legalmente diritto
- m) derivanti o attribuibili al trasferimento di denaro, beni o altro allo scopo di far ottenere alla **Contraente**, agli Assicurati, alle **Società Collegate o Partecipate** indebiti profitti o vantaggi
- n) avanzati, sollecitati o continuati da, o per conto di, qualsiasi soggetto che detiene:
 - una quota uguale o superiore al 20% del capitale sociale della **Contraente**
 - una quota superiore al 50% del capitale sociale delle Società Collegate e/o Partecipate
- o) derivanti dall'esercizio di attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi e in genere derivanti da qualsiasi responsabilità professionale, inclusa quella conseguente ad attività medica/paramedica/sanitaria e/o di mancata assistenza medica nonché qualsiasi attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria
- p) conseguenti ad atti, fatti illeciti, operazioni o circostanze note agli Assicurati o alla **Contraente** prima della data di effetto della presente polizza, secondo quanto previsto dall'art. 2392 c.c.
- q) conseguenti a multe, sanzioni, ammende, danni a carattere punitivo (esemplare) e penalità in genere inflitte a qualunque titolo alla **Contraente** e agli Assicurati
- r) conseguenti al mancato o ritardato o errato pagamento di sanzioni, imposte, multe, ammende, contributi e penalità di qualsiasi genere (ad eccezione di quanto previsto da: --> art. 18 – Sanzioni inflitte alla **Contraente**)
- s) imputabili a **perdite patrimoniali** conseguenti a fatti illeciti compiuti dopo:
 - il verificarsi di una causa di scioglimento della **Contraente** od alla richiesta di ammissione della stessa ad una procedura concorsuale o di amministrazione controllata;
 - la promozione da parte di chiunque dell'azione di responsabilità nei confronti degli Assicurati od alla denuncia al Tribunale del sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei loro doveri.
- t) relative a qualunque forma di violazione della privacy, plagio o violazione del diritto d'autore o di marchi commerciali, brevetti, diritti su database, disegno, modelli o diritto d'autore
- u) conseguenti all'omessa, ritardata od errata costituzione, esecuzione od estinzione di garanzie o rapporti assicurativi
- v) conseguenti a fatti difformi a quanto dichiarato dalla Contraente in fase di sottoscrizione in merito alla normativa del codice sulla Crisi d'impresa.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 22 - MASSIMO RISARCIMENTO/INDENNIZZO

L'**Assicurazione** opera fino al **massimale** indicato in Polizza per ogni **sinistro** (richiesta di risarcimento) indennizzabile e per anno assicurativo.

Se ci sono estensioni, questi massimali sono ridotti nei limiti e per gli importi indicati nello Schema Riepilogativo.

In caso di **sinistro**, che riguardi la garanzia base e le garanzie opzionali, la copertura opera fino al **massimale** assicurato indicato in polizza.

Sinistro correlato

Assimoco non risponde per importi superiori al **massimale** assicurato per più sinistri pervenuti/denunciati da uno o più Assicurati in tempi diversi e originati dallo stesso **atto illecito**.

In caso di:

- richieste di risarcimento che hanno origine da un **atto illecito** prolungato o ripetuto o collegato ad altri fatti illeciti

- **atti illeciti** che sono l'uno presupposto dell'altro, oppure traggano origine da una medesima fattispecie

ai fini della validità temporale dell'**Assicurazione** si farà convenzionalmente riferimento alla data in cui è stato posto in essere per la prima volta il primo **atto illecito**.

Responsabilità concorrente o solidale

Il **massimale** è unico anche nel caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati. In caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati con questo contratto, l'**assicurazione**:

- opera solo per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato in proporzione alla gravità della sua colpa
- non opera per il risarcimento che deriva dal solo vincolo di solidarietà.

ART. 23 - ALTRE ASSICURAZIONI (SECONDO RISCHIO)

La **Contraente** e/o gli Assicurati devono comunicare per iscritto l'esistenza di altre polizze per questo **rischio**.

In caso di **sinistro**, la presente polizza opera a secondo rischio: solo per la parte di danno in eccesso al **massimale** dell'altra **assicurazione**.

NOTA BENE:

Se esiste un'altra polizza di **assicurazione** per lo stesso **rischio**, in termini di garanzie e condizioni, è necessario comunicarlo alla Compagnia di **assicurazione** o all'Intermediario.

ART. 24 - FRANCHIGIA

Per ciascun **sinistro** tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile, può essere prevista una **franchigia** indicata in Polizza.

Assimoco risponde dei sinistri se:

- l'Indennizzo supera l'ammontare della **franchigia**
- solo per la parte eccedente.

L'importo della **franchigia** si applica anche in caso di **sinistro correlato**.

Se l'importo della **franchigia** viene assicurato presso altro Assicuratore, l'**assicurazione** decade con effetto dalla data del contratto di **assicurazione** stipulato con altro Assicuratore.

ESEMPIO

Danno accertato prima della franchigia: euro 10.000

Franchigia a carico dell'Assicurato: euro 1.500

Danno effettivamente da liquidare: euro 8.500

ART. 25 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

Limiti di Indennizzo, Franchigie o Scoperti --> Schema Riepilogativo.

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE			
Art. / Comma	Garanzia	Massimale per sinistro e anno assicurativo (euro)	Franchigia (euro)
2	Copertura A - persone fisiche	Il massimale assicurato	Se prevista e accettata dal Contraente (il relativo importo è indicato nel contratto)
2	Copertura B - rimborso alla Contraente	Il massimale assicurato	
3	Altre persone fisiche coperte	Il massimale assicurato	
4	Garanzia a favore degli eredi legittimi	Il massimale assicurato	
5	Garanzia a favore degli assicurati cessati	Il massimale assicurato	
6	Garanzia in materia di lavoro (EPL)	250.000 per uno o più sinistri presentati nello stesso periodo assicurativo annuo o di efficacia della polizza, compreso nel massimale assicurato	

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE				
Art. / Comma	Garanzia	Massimale per sinistro e anno assicurativo (euro)	Franchigia (euro)	
7	Spese per indagine ed esami	100.000 per una o più indagini ed esami intentati nello stesso periodo assicurativo annuo, in aggiunta al massimale assicurato		
8	Spese legali da Inquinamento	50.000 per periodo assicurativo, compreso nel massimale assicurato		
9	Spese di Pubblicità	100.000 per periodo assicurativo, compreso nel massimale assicurato		
10	Società Controllate	Il massimale assicurato		
11	Nuove Società Controllate	Il massimale assicurato		
12	Società Collegate e/o Partecipate	Il massimale assicurato		
13	Validità temporale dell'assicurazione (claims made)	Il massimale assicurato Retroattività massimale previsto nel periodo in cui i Sinistri si sono verificati.		
14	Periodo di osservazione	Il massimale assicurato		
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo				
Art./ Comma	Garanzia	Massimale per sinistro e anno assicurativo (euro)		Franchigia (euro)
15	Responsabilità della Contraente	30% del massimale assicurato, compreso nel massimale assicurato		Se prevista e accettata dal Contraente (il relativo importo è indicato nel contratto)
16	Retroattività 5 anni in aggiunta	Il massimale previsto nel periodo in cui i Sinistri si sono verificati		
17	Periodo di osservazione in aggiunta	Il massimale assicurato		
18	Sanzioni inflitte alla Contraente	10.000 per sinistro e 50.000 per periodo assicurativo, compreso nel massimale assicurato		
19	Indennità per udienza	50.000 per periodo assicurativo, compreso nel massimale assicurato		

Per la sola garanzia Sanzioni inflitte alla **Contraente** è sempre operante uno **scoperto** del 10% con il minimo di 1.000.

DOVE VALE LA
COPERTURA**ART. 26 - DOVE VALE L'ASSICURAZIONE**

L'**Assicurazione** Responsabilità Civile D&O Director & Officer vale per gli Assicurati (Copertura A – persone fisiche), durante lo svolgimento delle proprie funzioni, presso la **Contraente** e/o le Società Collegate e/o Partecipate se le stesse hanno la sede legale entro i confini del territorio italiano.

SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, ASSIMOCO S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B - 37135 VERONA, Tel. (045) 8378901 - Fax (045) 8351023, sito internet: www.das.it, in seguito detta D.A.S. A quest'ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

ART. 27 - CHI PUÒ STIPULARE L'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione**, vincolata alla sezione Responsabilità Civile, è stipulabile da:

- Cooperative/ Consorzi di Cooperative
- Cooperative Sociali/ Consorzi di Cooperative Sociali
- Società di Persone (Società in Nome Collettivo, Società Semplice, Società in accomandita Semplice e le Società di Fatto)
- Società di Capitali (Società a Responsabilità limitata)
- **Enti del Terzo Settore** che non sono Imprese Sociali (Odv, Aps, Reti Associate, Enti Filantropici)

ART. 28 - CHI È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** opera a favore:

- dei membri del consiglio direttivo
- del legale rappresentante
- degli amministratori
- di eventuali dirigenti

ART. 29 - QUALI SPESE SONO ASSICURATE PER L'ASSISTENZA LEGALE

DAS assume a proprio carico, **nei limiti del Massimale** e delle condizioni previste in Polizza, il **rischio** dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato a seguito di eventi insorti nell'ambito dell'attività svolta indicata in polizza.

Vi rientrano le spese:

- a) per l'attività stragiudiziale
- b) per l'intervento di un legale incaricato della gestione del caso assicurativo
- c) per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte
- d) di giustizia
- e) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà
- f) conseguenti a una **transazione** autorizzata dalla D.A.S., comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla D.A.S.
- g) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri
- h) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali
- i) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria
- j) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri
- k) per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici
- l) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, DAS assicura:

- a) le spese per l'assistenza di un interprete;
- b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- c) l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente, entro il limite del **massimale**.

L'importo dovrà essere restituito alla Compagnia entro 60 giorni.

La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato:

- A) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa
- B) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell'Art. 408 del Codice di Procedura Penale, o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa

- C) subisca danni extracontrattuali per **atto illecito** di terzi incluso il danno d'immagine riferito alla persona assicurata

- D) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il **sinistro** sia coperto da una apposita **assicurazione di Responsabilità civile / D&O** e a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero **Massimale**, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Art. 1917 del Codice civile.

Per gli eventi sopra indicati, la garanzia si estende inoltre alla difesa legale dell'Assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di:

- furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei loro dati personali o finanziari;
- violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.

Per i medesimi eventi la Compagnia provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato, ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ART. 30 - QUANDO UN SINISTRO È CONSIDERATO IN GARANZIA

Un sinistro è considerato in garanzia dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'**assicurazione**.

La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.

Per determinare la data in cui avviene un evento, la Compagnia considera:

- la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali
- la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge, da parte dell'Assicurato o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, Invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (Artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale).

Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, la Compagnia prenderà in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

ART. 31 - CHI NON È ASSICURABILE

Non sono assicurabili:

- le associazioni di persone giuridiche
- le associazioni in ambito medico/sanitario/assistenziale (case di riposo, case di cura, centri diurni, ed in generale ogni attività che l'Associazione svolge collegata all'area medico sanitaria)
- le associazioni di categoria
- partiti politici e movimenti e sindacali
- comitati
- le ONG
- le associazioni sportive dilettantistiche
- enti religiosi
- società di mutuo soccorso.

ART. 32 - DANNI NON ASSICURATI

La garanzia è esclusa:

- a) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo
- b) per atti dolosi dell'assicurato. Se l'assicurato è imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia sentenza inappellabile di



CHI E COSA NON È
ASSICURATO

- assoluzione o proscioglimento o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato
- c) per controversie relative a rapporti fra Assicurato e soci, salvo quanto previsto per le controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi ad integrazione ed esaurimento di quanto previsto dalla polizza di Responsabilità Civile e patrimoniale (D&O)
 - d) per controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda
 - e) per fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate
 - f) per materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previste
 - g) per controversie e procedimenti relativi a mezzi nautici e mezzi aerei in genere
 - h) per controversie e procedimenti relativi alla circolazione di veicoli per motivi diversi da ragioni di servizio
 - i) per controversie di **diritto civile** di natura contrattuale
 - j) per controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili
 - k) per vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali
 - l) per controversie di **diritto civile** di natura extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a 500.00 euro, salvo non sia previsto un valore superiore nelle specifiche garanzie
 - m) per controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale
 - n) per controversie tra più assicurati
 - o) se la polizza è stata sottoscritta da un **Contraente** persona giuridica e questi si oppone alla prestazione della garanzia da parte della Compagnia a favore dell'assicurato se:
 - 1. l'evento è regolarmente insorto in corso di validità dell'**assicurazione**, ma al momento della denuncia di **sinistro** l'assicurato non è più al servizio del **Contraente**
 - 2. non intende autorizzare la Compagnia a prestare garanzia ravvisando un conflitto di interessi con l'assicurato.

La Compagnia non si farà carico di:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con D.A.S., secondo le regole previste nella Sezione "Come vengono calcolati e liquidati i sinistri - Settore Tutela Legale"
- b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da D.A.S.
- c) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale
- e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di € 3.000,00, escludendo però ogni duplicazione di onorari
- f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 Codice civile)
- g) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla Compagnia, l'Assicurato dovrà restituirle alla Compagnia entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso
- h) costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo
- i) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
- j) oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

**LIMITI DI COPERTURA****ART. 33 - MASSIMALE**

La Compagnia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie fino al **Massimale** indicato in polizza per ciascun **sinistro** e anno assicurativo.

ART. 34 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

Limiti di Indennizzo, Franchigie o Scoperti --> Schema Riepilogativo.

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE TUTELA LEGALE			
Art. / Comma	Garanzia	Massimale / Limite indennizzo	Franchigia / Scoperto (euro)
33	Tutela Legale	Il massimale assicurato	===

**DOVE VALE LA
COPERTURA****ART. 35 - DOVE VALE L'ASSICURAZIONE**

Le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- a) nelle ipotesi di danni extracontrattuali: in tutti gli Stati d'Europa
- b) nelle ipotesi di procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa.

Il servizio di consulenza legale telefonica è operativo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in relazione a leggi e normative italiane.

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE



OBBLIGHI VIGENTI
PRIMA E DOPO LA FIRMA
DEL CONTRATTO

ART. 36 - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Se il **rischio** diminuisce:

- il **Contraente** o gli Assicurati devono comunicarlo ad Assimoco
- Assimoco riduce il **premio** o le rate di **premio** successivi e rinuncia al diritto di recesso.

ART. 37 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Sono valide solo se scritte e devono essere fatte alternativamente con:

1. lettera raccomandata
2. posta elettronica certificata (PEC)
3. qualsiasi altra forma di comunicazione purché la data di invio sia certificabile, inclusi telefax ed e-mail

indirizzate alla Direzione di Assimoco, oppure all'intermediario al quale è assegnato il contratto.

ART. 38 - MUTAMENTI SOCIETARI DELLA CONTRAENTE

Cosa fare

In caso di delibere di acquisizione, costituzione, fusione, scissione o composizione negoziata che coinvolgono la **Contraente**, è necessario comunicarlo ad Assimoco prima dell'atto pubblico. In assenza di tale comunicazione la copertura resta sospesa.

Effetti

Assimoco, **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione, decide se:

- mantenere in vigore la polizza comunicando le nuove condizioni (ad esempio: limitando l'operatività della polizza ai soli fatti illeciti commessi dagli Assicurati prima dei mutamenti sopra elencanti)
- o
- recedere dalla polizza con effetto dalla data dell'atto. In questo caso il **premio** pagato non viene rimborsato.

La **Contraente**, a sua volta, nei 30 giorni successivi può valutare le condizioni proposte.

Scioglimento o messa in liquidazione della Contraente

L'**assicurazione** avrà validità solamente fino all'approvazione, anche tacita, del bilancio finale di liquidazione. Se l'approvazione avviene prima della scadenza del **periodo assicurativo**, Assimoco avrà diritto a tutto il **premio** pagato per il **periodo assicurativo** in corso.

ART. 39 - ONERI FISCALI DELL'ASSICURAZIONE

Sono a carico della **Contraente**.

Queste le aliquote:

- 22,25% per la sezione Responsabilità Civile
- 21,25% per la sezione Tutela Legale.

ART. 40 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è quello del luogo dove ha sede legale la **Contraente**.

ART. 41 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 42 - SCONTI

Per le opzioni a pagamento è possibile usufruire dei seguenti sconti:

- 5% se si acquistano due garanzie
- 10% se si acquistano tre o più garanzie.

NOTA BENE:

Lo sconto viene applicato al **premio** aggiuntivo previsto per le garanzie opzionali.



QUANDO E COME
PAGARE IL PREMIO

ART. 43 - A CHI E COME PAGARE IL PREMIO

A chi si paga

I premi devono essere pagati all'Intermediario oppure ad Assimoco.

Come e quando

Il pagamento del **premio** può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità intestato ad Assimoco o all'intermediario, espressamente in tale qualità
- bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato ad Assimoco o all'intermediario, espressamente in tale qualità
- bancomat o carta di credito/debito
- addebito automatico sul conto corrente con utilizzo della procedura SEPA
- denaro contante nei limiti consentiti dalla legge e altri mezzi di pagamento attivati presso l'intermediario.

Cosa succede se non si paga il premio o le rate successive

L'**assicurazione** resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Assimoco al pagamento dei premi scaduti.¹



QUANDO COMINCIA E
QUANDO FINISCE
L'ASSICURAZIONE

ART. 44 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Quando inizia

Da quando inizia

- dalle 24.00 del giorno indicato in Polizza, se si è pagato (**premio** intero o prima rata)
- altrimenti dalle 24.00 del giorno del pagamento.

Quanto dura

Un anno senza tacito rinnovo o un anno più rateo: l'**assicurazione** finisce alla scadenza stabilita senza obbligo di disdetta tra le Parti.

Proposta /Questionario

Assimoco si riserva di rinnovare la copertura se entro 60 giorni dalla scadenza del **periodo assicurativo** la **Contraente** invia una nuova **proposta/questionario** debitamente compilata, datata e firmata.



COME DISDIRE
L'ASSICURAZIONE

ART. 45 - DIRITTO DI RECESSO DELLA CONTRAENTE

Come e quando è possibile

- Entro 60 giorni da quando il contratto è stato perfezionato (la data si trova in Polizza)
- con raccomandata: Assimoco S.p.A. Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)
- PEC: assimoco@legalmail.it

Effetti

- Assimoco e **Contraente** non hanno più obblighi contrattuali dalle 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata (timbro postale) o di consegna della PEC (ricevuta del gestore della PEC)
- la **Contraente** ha diritto al rimborso del **premio** pagato al netto delle imposte per il **periodo di assicurazione** non goduto (cioè tra la comunicazione di recesso e la scadenza del Contratto).

¹ ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile

ESEMPIO

Premio pagato al netto delle imposte: 450 euro per 360 giorni di copertura.

Recesso spedito il 40° giorno (= 320 giorni di copertura non goduta).

Rimborso: 160 euro, così ottenuto: $450:360= 1,25$ euro (costo per ogni giorno); $1,25 \times 320$ non goduti) = 400 euro.

ART. 46 - RECESSO IN CASO DI MUTAMENTI

La Polizza è senza tacito rinnovo.

Assimoco, secondo quanto previsto dall'art. 38 – Mutamenti Societari della **Contraente**, ha facoltà di recedere dal contratto scrivendo alla **Contraente entro 30 giorni** dalla comunicazione dei suddetti mutamenti. In questo caso il **premio pagato non viene rimborsato**.

ART. 47 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Assimoco può recedere dall'**Assicurazione**:

- dopo ogni denuncia di **Sinistro** e fino al 60° giorno da quando l'Indennizzo è stato pagato o rifiutato

- scrivendo alla **Contraente** con raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione.

Assimoco inoltre:

- entro 15 giorni dall'efficacia del recesso rimborsa la parte di **premio** per il periodo di **assicurazione** non goduto (al netto delle imposte)

e

- può recedere dal contratto anche se incassa i premi che sono scaduti dopo la denuncia del **sinistro**.

ART. 48 - SANZIONI INTERNAZIONALI: ASSICURAZIONE NON OPERATIVA

La Polizza non opera se garantire la copertura, pagare un **Sinistro** o fornire qualsiasi prestazione può esporre Assimoco anche solo al **rischio** di:

- sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni dell'ONU

- disposizioni economiche o commerciali previste da leggi o regolamenti non italiani e che Assimoco deve rispettare.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO



OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITA' CIVILE

ART. 49 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro presentato nei loro confronti durante il **periodo di efficacia**, gli Assicurati **devono**:

- scrivere all'Intermediario o ad Assimoco, **entro 30 giorni o da quando ne sono a conoscenza**, tramite lettera raccomandata o pec (assimoco@legalmail.it)
- indicare in modo completo e veritiero le circostanze e i fatti che hanno generato il **sinistro**
- fornire una prima stima del danno per il quale è richiesto il risarcimento
- inviare i documenti e gli atti giudiziari relativi al **sinistro** di cui dispongono.

Se gli Assicurati non presentano o ritardano la denuncia di **sinistro**, Assimoco può rifiutare o ridurre l'indennizzo.

ART. 50 - AVVISO DI CIRCOSTANZA

Gli Assicurati sono tenuti ad informare per iscritto Assimoco del verificarsi, durante il **periodo di efficacia**, di **circostanza/e** che può/possono dare luogo a una richiesta di risarcimento nei loro confronti.

In tal caso la data denuncia di qualsiasi **sinistro**, direttamente collegato o riferito a questa/e **circostanza/e**, sarà quella in cui Assimoco è stata informata per la prima volta della **circostanza/e**.

ART. 51 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE

Assimoco può sempre effettuare verifiche e controlli sull'attività svolta dalla **Contraente**; gli Assicurati sono tenuti a collaborare e fornire la documentazione e le informazioni necessarie.

ART. 52 - COSTI DI DIFESA

Assicurati

Devono collaborare per permettere la gestione delle vertenze e comparire in giudizio se la procedura lo richiede.

Inoltre, non devono:

- ammettere o assumere alcuna responsabilità
- stipulare alcun accordo per una composizione extra giudiziale.

Assimoco

Fino a quando ne ha interesse, assume a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili, penali e amministrative. Se serve, designa legali e tecnici e si avvale di diritti e azioni che spettano agli Assicurati.

Se gli Assicurati non rispettano gli obblighi, Assimoco ha il diritto di rivalersi su di essi per il danno che le deriva.

Spese rimborsabili

Assimoco rimborsa le spese per resistere all'azione promossa contro gli Assicurati, fino a un quarto del **massimale** stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.

Se la somma dovuta supera il **massimale**, le spese sono ripartite tra Assimoco e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Spese non rimborsabili

Assimoco:

- non rimborsa le spese dell'Assicurato per legali e tecnici che non ha designato
- non risponde di multe o ammende e **spese di giustizia** penale.

Art. 53 - PROPOSTA E PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO/INDENNIZZO

Proposta

Entro 60 giorni da quando ha ricevuto la documentazione richiesta, Assimoco s'impegna a:

- formulare l'offerta di risarcimento/indennizzo se non è stata fatta opposizione
o
- comunicare i motivi per cui non ritiene di formularla.

Pagamento

Assimoco paga l'Indennizzo entro 45 giorni dal ricevimento dell'accettazione dell'offerta.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, è facoltà di Assimoco posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso.

**OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO TUTELA LEGALE****ART. 54 - DENUNCIA DEL SINISTRO**

Per richiedere le prestazioni previste dall'**assicurazione** l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a:

D.A.S. chiamando il numero verde 800.84.90.90

D.A.S. raccoglierà la richiesta (denuncia di **sinistro**), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dall'**assicurazione**, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a D.A.S. copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di **sinistro** e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il **sinistro** quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato deve chiamare il numero verde 800.84.90.90 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

ART. 55 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a D.A.S., secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del **sinistro**, D.A.S. svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da D.A.S., apposita procura per la gestione della controversia
- b) per la risoluzione della controversia, D.A.S. valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica
- c) l'Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con D.A.S.

D.A.S. autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo
- b) se la composizione amichevole non riesce e/o le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a D.A.S. le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a D.A.S. di valutare le possibilità di successo.

Per la fase giudiziale D.A.S. trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'Assicurato può indicare a D.A.S. un legale di propria fiducia
- b) se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, D.A.S. può individuare direttamente il legale
- c) l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi
- d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, D.A.S. non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

D.A.S. gestirà a tutti gli effetti un unico sinistro:

- a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse
- b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati
- c) qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive

della stessa natura.

ART. 56 - QUALI REGOLE BISOGNA RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Per avere diritto alle prestazioni previste dall'**assicurazione**, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il **sinistro** tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa
- b) deve aggiornare tempestivamente D.A.S. su ogni **circostanza** rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare D.A.S. e deve aver ottenuto conferma a procedere
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di D.A.S.
- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di D.A.S., alcuna **transazione** o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di D.A.S. spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, D.A.S. garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

ART. 57 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato, D.A.S. entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

ART. 58 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

La Compagnia e D.A.S. non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

La Compagnia e D.A.S. non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

ART. 59 - ARBITRATO PER CONFLITTO D'INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e D.A.S. sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia D.A.S. possono chiedere di demandare la questione ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'Assicurato e D.A.S. contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e **rischio**. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S., in linea di fatto o di diritto, può richiedere a D.A.S. il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del **massimale** previsto dalla polizza.

Qualora l'Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI (CODICE CIVILE)



Il cliente ha comunque la facoltà di richiedere le norme del Codice civile, in formato cartaceo, all'Intermediario.

ALLEGATO 1 - GLOSSARIO

Ai seguenti termini del Glossario, che fa parte delle Condizioni di Assicurazione, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

GLOSSARIO RESPONSABILITÀ CIVILE

AMMINISTRATORE	Qualsiasi persona fisica debitamente nominata o designata quale Amministratore.
ASSICURATI (COPERTURA A – PERSONE FISICHE)	<p>Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Per Assicurati (Copertura A – persone fisiche) si intendono i soggetti passati, presenti, futuri che esercitano le funzioni di:</p> <ol style="list-style-type: none">componenti degli Organi Societari della Contraente quali: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione, il Comitato Esecutivo, il Comitato di Progetto, il Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Direttore Generale in relazione all'espletamento delle cariche da questi ricoperte:<ul style="list-style-type: none">negli Organi Societari suddetti o in quanto Organi della stessanelle Società Controllate e/o Collegate e/o Partecipate a condizione che vengano nominati su diretta designazione della Contraenteil personale direttivo con mansioni e compiti delegati a condizione che sia debitamente nominato e designato dalla Contraenteil personale dipendente con mansioni e compiti delegati a condizione che sia debitamente nominato e designato dalla Contraenteil personale di cui ai precedenti punti b) e c), riconosciuto responsabile quale Amministratore di fattoil personale direttivo, il personale dipendente, il personale non dipendente a condizione che sia debitamente nominato su designazione della Contraente e/o delle Società Controllate nella carica di Amministratore e/o di Sindaco in Società Collegateil personale direttivo, il personale dipendente, il personale non dipendente nell'espletamento della carica di Amministratore e/o di Sindaco e/o di incarichi con funzioni equivalenti, ricoperta in Società Partecipate a condizione che tali soggetti siano stati espressamente nominati e designati dalla Contraente, da Società Controllate o con il preventivo assenso delle stesse. <p>La copertura sarà automaticamente estesa a tutti gli Assicurati (persona fisica) nominati dopo la data di effetto della presente polizza, senza obbligo di comunicarlo prima.</p>
ASSICURATI (COPERTURA B – RIMBORSO ALLA CONTRAENTE)	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Per Assicurati (Copertura B – rimborso alla Contraente) s'intendono la Contraente stessa e le Società da essa Controllate a condizione che, per queste ultime, sia stata espressamente richiesta la copertura nella Proposta/Questionario.
ASSICURAZIONE	Il contratto di Assicurazione.
ASSIMOCO	Assimoco S.p.A. - Centro Leoni - Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 MILANO (MI).
ATTO ILLECITO	<p>Ogni azione od omissione commessa dagli Assicurati a titolo di colpa (anche grave) in violazione agli obblighi derivanti dalla legge, dallo statuto della Contraente, dalle delibere di nomina e dalle delibere assembleari, consiliari e di comitato esecutivo ed in generale dal non diligente adempimento del mandato.</p> <p>Atti illeciti in cui il comportamento colposo è collegato o continuato costituiranno un singolo atto illecito.</p>
CIRCOSTANZA	<p>S'intende:</p> <ul style="list-style-type: none">qualsiasi rilievo o contestazione direttamente rivolto all'Assicurato, riguardante la condotta dell'Assicurato stesso, da cui possa trarne origine una richiesta di risarcimento in relazione ad un evento assicurato non noto all'Assicurato alla data di stipulazione della polizzaqualsiasi atto o fatto di cui l'Assicurato sia a conoscenza che potrebbe dare luogo ad una richiesta di risarcimento e/o ad un evento assicurato
CLAIMS MADE	Per regime "Claims made" si intende la modalità con cui la garanzia di responsabilità civile opera.

La copertura assicurativa si attiva con la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato. Tale richiesta deve pervenire per la prima volta all'Assicurato nel periodo di assicurazione, anche se essa deriva da atti illeciti commessi:

- prima della data di effetto della polizza, se previsto un periodo di retroattività
- dopo la data di scadenza della polizza, se previsto un periodo di osservazione.

CONTRAENTE Persona giuridica (Copertura B – Rimborso alla Contraente) che stipula il contratto di assicurazione.

COSTI DI DIFESA Tutti gli onorari e le competenze, corrisposti o anticipati, degli avvocati, periti o consulenti nominati da Assimoco e/o dagli Assicurati, con il consenso di Assimoco, e tutte le spese processuali ragionevolmente sostenute per la difesa (inclusa qualsiasi cauzione) e connesse ad un sinistro risarcibile a termini del presente contratto.

Si intendono altresì per spese di difesa le tariffe, gli onorari, le competenze e i costi legali conseguenti ad azioni promosse in sede penale, ad eccezione di quanto previsto all'art. 24 - Danni non Assicurati, lettera k. Le spese di difesa sono complessivamente garantite entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nel contratto ed in aggiunta allo stesso.

DIPENDENTE La persona fisica che ha con la Contraente un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e/o determinato e regolato da un contratto nazionale di lavoro o da altra forma di contratto di lavoro.

DIRIGENTE La persona fisica debitamente nominata o designata dalla Contraente quale appartenente alla categoria del personale direttivo che ha con la stessa un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o determinato e regolato da un contratto nazionale di lavoro o da altra forma di contratto di lavoro.

ENTI DEL TERZO SETTORE Sono riconosciuti come Ente del Terzo Settore²:

- Altro Ente del Terzo Settore
- Associazione di promozione sociale
- Organizzazione-Associazione di volontariato
- Cooperativa sociale
- Ente filantropico
- Ente religioso
- Fondazione
- Impresa Sociale³
- ONG (Organizzazione non governativa)
- Rete associativa
- Società di mutuo soccorso

FRANCHIGIA La parte di danno, non espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato e che non è assicurabile. Se nel contratto sono previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO La somma dovuta da Assimoco, in base all'assicurazione prestata con il presente contratto, a

² il riconoscimento di Ente del Terzo Settore comporterà l'iscrizione all'apposito registro (previsto dalla riforma del Codice TS e in attesa dei regolamenti attuativi).

³ sono considerate Impresa sociale anche le società di persona, di capitale, le cooperative, i consorzi il cui statuto preveda come unico scopo la finalità sociale dell'attività esercitata.

seguito del verificarsi di un sinistro.

INQUINAMENTO

La reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di qualsiasi sostanza irritante solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o termica, tossica o pericolosa che sia dannosa per l'ambiente compresi tra gli altri, radiazioni, contaminazioni nucleari, funghi, spore o micosi, muffe tossiche, piombo, asbesto, vapore, fumo, fibre, germi, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche e rifiuti.

MASSIMALE

Il massimo esborso di Assimoco per uno o più sinistri indennizzabili ai sensi del presente contratto verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.

PERDITE PATRIMONIALI

Le somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per danni a terzi a seguito di sentenza giudiziale o altra pronuncia definitiva, giudizio arbitrale, transazione effettuati previo il consenso scritto da parte di Assimoco, nonché i costi di difesa ad essi inerenti.

PERIODO ASSICURATIVO

Il tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza della presente polizza, senza tacito rinnovo.

PERIODO DI EFFICACIA

Il periodo temporale in cui i sinistri sono coperti dalla presente assicurazione cioè il periodo assicurativo ed il periodo di osservazione se previsto nel contratto.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

s'intende il periodo, successivo al periodo di assicurazione, concesso da Assimoco, entro il quale gli Assicurati potranno comunicare per iscritto eventuali richieste di risarcimento derivanti e/o attribuibili ad un atto illecito commesso durante il periodo di assicurazione e/o durante il periodo di retroattività e delle quali gli Assicurati stessi abbiano avuto notizia per la prima volta durante il periodo di osservazione.

PREMIO

La somma dovuta dalla Contraente ad Assimoco.

PROPOSTA/QUESTIONARIO

Il documento sottoscritto dalla Contraente, che forma parte integrante del contratto di assicurazione, necessario ad individuare gli Assicurati e determinare le condizioni di assicurabilità.

RETROATTIVITÀ

Il periodo antecedente alla data di decorrenza della polizza, e quindi al periodo assicurativo, durante il quale siano stati commessi fatti illeciti o colposi che hanno generato un sinistro avanzato per la prima volta nei confronti degli Assicurati e denunciato ad Assimoco durante il periodo di assicurazione (o il periodo di osservazione, se applicabile).

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO

La parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SINDACO

Qualsiasi persona fisica debitamente nominata o designata dalla Contraente quale membro del Collegio Sindacale.

SINISTRO

Qualunque richiesta di risarcimento per perdite patrimoniali presentata contro gli Assicurati durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa ed inerente a:

- qualsiasi procedimento civile e/o arbitrale intentato contro un Assicurato al fine di ottenere il risarcimento del danno
- qualsiasi richiesta scritta di risarcimento del danno nei confronti di un Assicurato
- qualsiasi azione penale o civile proposta in sede di procedimento penale intentata contro un Assicurato
- qualsiasi procedimento stragiudiziale o amministrativo o qualsiasi indagine od inchiesta da parte di autorità pubbliche riguardante un qualsiasi atto illecito commesso da un Assicurato
- qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita ad un atto illecito
- qualsiasi circostanza come da precedente definizione.

SINISTRO CORRELATO

Qualunque richiesta di risarcimento imputabile ad un singolo atto illecito, che costituisce un solo ed unico sinistro anche se coinvolge uno o più Assicurati in tempi diversi.

SINISTRO IN MATERIA DI LAVORO

Qualunque richiesta di risarcimento che riguarda gli Assicurati (Copertura A – persone fisiche) passati, presenti o futuri che sia conseguente e/o emergente da qualsiasi effettivo o presunto:

- licenziamento, esonero o risoluzione del contratto di lavoro illecito o ingiusto
- violazione di qualunque contratto di lavoro
- informazioni ingannevoli relative ai rapporti di lavoro
- violazione della legge contro le discriminazioni sul lavoro
- mobbing, molestie illecite sul posto di lavoro anche di natura sessuale
- illegittima mancata assunzione o promozione
- provvedimento disciplinare illegittimo
- illecita privazione di opportunità di carriera, illegittimo demansionamento o valutazione negligente
- violazione degli obblighi di protezione dei dati personali
- diffamazione, umiliazione, calunnia o denigrazione connessa al rapporto di lavoro
- mancata adozione di prassi, procedure e pratiche sul posto di lavoro o in relazione al rapporto di lavoro
- atti illegittimi di ritorsione o vessazione nei confronti dei Dipendenti comprese le rappresaglie in violazione delle leggi sull'obbligo di denuncia (whistleblowing)
- stress emotivo legato al rapporto di lavoro causato da una delle violazioni elencate in precedenza nella presente definizione.

SOCIETÀ COLLEGATA

Qualsiasi Società con sede in Italia che, alla data di effetto della presente polizza, risulti direttamente o indirettamente collegata alla Contraente ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile. "Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati."

Sono escluse le Società Collegate quotate su qualsiasi mercato azionario degli Stati Uniti d'America. La garanzia è valida ed operante per le cariche ricoperte dagli Assicurati nelle Società indicate nella Proposta/Questionario.

SOCIETÀ CONTROLLATA

Qualsiasi Società con sede in Italia che, alla data di effetto della presente polizza, risulti controllata dalla Contraente ai sensi dell'art. 2359 del c.c.

"Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa."

La garanzia è valida ed operante per le Società indicate nella Proposta/Questionario, a condizione che l'atto illecito sia stato commesso dagli Assicurati (persone fisiche) durante il periodo di tempo durante il quale tali Società potevano definirsi una Società Controllata dalla Contraente ai sensi del presente contratto.

SOCIETÀ PARTECIPATA

Ogni altra persona giuridica e/o organizzazione anche senza fini di lucro, presso la quale gli Assicurati di cui alla Copertura A) ricoprono cariche e/o incarichi su designazione della Contraente e/o delle Società Controllate o con il preventivo assenso delle stesse.

La garanzia è valida ed operante per le cariche ricoperte dagli Assicurati nelle Società indicate nella Proposta/Questionario.

SOSTANZA INQUINANTE

Ogni sostanza che mostri caratteristiche pericolose per l'ambiente compresi fra gli altri: solidi, liquidi, gas irritanti o contaminanti, incluso fumo, vapore, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, prodotti chimici e rifiuti. I rifiuti includono fra gli altri materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.

SPESE DI PUBBLICITÀ

Spese, costi ed onorari di terzi sostenuti da un Assicurato in nome proprio o della Contraente per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria nel caso in cui venga avanzato un sinistro coperto dal presente contratto e che tale sinistro sia reso pubblico con qualunque mezzo.

GLOSSARIO TUTELA LEGALE

ASSOCIAZIONE AMBITO ASSISTENZIALE	È l'ambito relativo all'attività svolta in case di riposo, case di cura, centri diurni, ed in generale ogni attività che l'Associazione svolge collegata all'area medico sanitaria.
ASSISTENZA/FASE STRAGIUDIZIALE	È l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'arbitrato, la conciliazione paritetica
DIRITTO CIVILE	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
DIRITTO PENALE	È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
INSORGENZA	Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l'insorgenza è: - nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato - nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso.
SOCI ISCRITTI	Sono i soci/volontari che svolgono attivamente la propria attività a favore dell'Associazione; si devono ritenere esclusi i meri soci/sostenitori che si limitano a offrire supporto economico.
SPESE DI GIUSTIZIA	Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
SPESE DI SOCCOMBENZA	Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).
TRANSAZIONE	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
VERTENZE CONTRATTUALI	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

Mod. 20E – Ed. 09/2023



**COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
MOVIMENTO COOPERATIVO**

Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979
Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Capogruppo del Gruppo Assimoco

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Impresa: Assimoco S.p.A. Impresa di assicurazione con sede legale in Italia numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00051

Prodotto: "D&O – Director & Officer" (Ed. 09/2023)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza **D&O – Director & Officer**, sviluppata da Assimoco S.p.A., tutela gli Enti e tutte le persone che ricoprono funzioni apicali da eventuali richieste di risarcimento danni derivanti per fatti illeciti commessi, anche in caso di colpa grave, nell'esercizio delle loro mansioni.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione copre:

✓ Sezione Responsabilità Civile:

Copertura A – persone fisiche

Gli Assicurati sono tenuti indenni, nei limiti del massimale indicato in Polizza, per quanto devono pagare, quali civilmente responsabili, come risarcimento (capitale, interessi e spese) per perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi, in conseguenza di un atto illecito.

Copertura B – rimborso alla Contraente

La Contraente è tenuta indenne, nei limiti del massimale indicato in Polizza, per quanto ha legalmente corrisposto o è tenuta a corrispondere agli Assicurati (Copertura A – persone fisiche) in caso di sinistro indennizzabile per perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi, in conseguenza di un atto illecito, commesso nei modi e termini previsti dal precedente punto.

Per entrambe le coperture, Assimoco corrisponde i costi di difesa sostenuti per resistere alle azioni legali promosse dal danneggiato prima della definizione conclusiva del procedimento.

✓ Sezione Tutela Legale:

Das assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato a seguito di eventi infortuni nell'ambito dell'attività svolta indicata in polizza.

Con riferimento alle suddette sezioni, per il dettaglio delle garanzie sempre comprese e delle estensioni operanti con pagamento di un premio aggiuntivo si rimanda al DIP Aggiuntivo.

L'ampiezza dell'impegno di Assimoco è rapportata alle somme assicurate e/o massimali prescelti dal Contraente e indicati puntualmente nella scheda di polizza.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non copre:

✗ Sezione Responsabilità Civile:

L'Assicurazione non copre le richieste:

- a) avanzate tra Assicurati (persone fisiche)
- b) avanzate da persone che sono in rapporti di coniuge, convivente, genitore, figlio, parente o affine con gli Assicurati (persone fisiche)
- c) avanzate da o in nome e per conto della Contraente e/o da Società Collegate e/o Partecipate o da qualsiasi Assicurato (persona fisica), ad eccezione di:
 - richieste sotto forma di azione sociale di responsabilità ai sensi di legge:
 - dalla Contraente inseguito a una delibera assembleare presa senza la sollecitazione, istigazione, assistenza o partecipazione attiva di qualunque Assicurato della Contraente
 - da un azionista/socio, in nome e per conto della Contraente, senza la sollecitazione, istigazione, assistenza o partecipazione attiva di qualunque Assicurato o della Contraente
 - richieste in materia di lavoro.

✗ Sezione Tutela Legale:

Non sono assicurabili:

- le associazioni di persone giuridiche
- le associazioni in ambito medico/sanitario/assistenziale (case di riposo, case di cura, centri diurni, ed in generale ogni attività che l'Associazione svolge collegata all'area medico sanitaria)
- le associazioni di categoria
- partiti politici e movimenti e sindacali
- comitati
- le ONG
- le associazioni sportive dilettantistiche
- enti religiosi
- società di mutuo soccorso.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono presenti fattispecie di danni esclusi dalla copertura.
- ! Per alcune garanzie sono previsti limiti di indennizzo, cioè la liquidazione del danno non potrà essere superiore all'importo massimo prestabilito.
- ! Per alcune garanzie possono essere applicati franchigie in fase assuntiva.

Per maggiori dettagli si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

La sezione Responsabilità Civile vale per gli Assicurati (Copertura A – persone fisiche), durante lo svolgimento delle proprie funzioni, presso la Contraente e/o le Società Collegate e/o Partecipate se le stesse hanno la sede legale entro i confini del territorio italiano.

Le garanzie della sezione Tutela Legale riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nelle ipotesi di danni extracontrattuali: in tutti gli Stati d'Europa
- nelle ipotesi di procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa

Il servizio di consulenza legale telefonica è operativo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in relazione a leggi e normative italiane



Che obblighi ho?

Hai l'obbligo di:

- dichiarare e fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio assicurato
- comunicare ogni circostanza che comporti un aggravamento del rischio coperto
- comunicare ogni sinistro a tutti gli assicuratori ai sensi dell'Art. 1910 Codice civile, in presenza di altre assicurazioni, esistenti o stipulate successivamente, che coprono lo stesso rischio assicurato con questa polizza
- denunciare il sinistro nel più breve tempo possibile, inviando ad Assimoco o all'intermediario il modulo di denuncia di sinistro unitamente a tutta la documentazione comprovante l'evento.

Qualora le tue dichiarazioni risultino false o reticenti o se ometti uno dei precedenti adempimenti, puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto. I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza. La polizza può prevedere il frazionamento del premio senza ulteriori oneri aggiuntivi. Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento. Il pagamento può essere effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (procedura sepa), assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a Assimoco o all'intermediario, bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato ad Assimoco o all'intermediario, in contanti nei limiti consentiti dalla legge e con altri mezzi di pagamento attivati presso l'intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle 24.00 del giorno indicato in Polizza, se si è pagato (Premio intero o prima rata) altrimenti dalle 24.00 del giorno di pagamento.

Dura minimo 1 anno senza tacito rinnovo: l'Assicurazione finisce alla scadenza stabilita senza obbligo di disdetta tra le Parti.



Come posso disdire la polizza?

Hai facoltà di recedere dalla polizza inviando comunicazione scritta ad Assimoco entro 60 giorni da quando il contratto è stato perfezionato (la data si trova in Polizza):

- con raccomandata: Assimoco S.p.A. Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)
- posta elettronica certificata (PEC): assimoco@legalmail.it

Polizza per la Responsabilità Civile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Assimoco S.p.A.



Prodotto: "D&O – Director & Officer"

Data ultimo aggiornamento: xx/09/2023 - il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Assimoco S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo - Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) – Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 – www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it
Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* –
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 – G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051 – Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco.
*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio vengono di seguito riportate le informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia:

Patrimonio netto	Capitale Sociale	Riserve Patrimoniali
€ 278.097.851	€ 107.870.685	€ 152.897.282

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) disponibile sul sito internet www.assimoco.it/gruppo/chi-siamo/informativa-economico-finanziaria, di cui si specificano i seguenti importi:

Requisito patrimoniale di solvibilità	Fondi propri a copertura	Indice di solvibilità	Requisito patrimoniale minimo	Fondi propri a copertura
€ 161.623.864	€ 295.351.822	224,39%	€ 57.907.919	€ 290.236.296

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impiego di Assimoco è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Sezione Responsabilità Civile – Garanzie sempre operanti

L'assicurazione Responsabilità Civile, ad integrazione di quanto riportato nel Dip, prevede anche:

- ✓ garanzia a favore degli eredi legittimi in caso di morte, interdizione, accertata insolvenza o bancarotta di ogni Assicurato (Copertura A – persone fisiche)
- ✓ garanzia a favore degli assicurati che cessano di svolgere la propria carica durante il periodo assicurativo per dimissioni, pensionamento, morte o sopravvenuta invalidità permanente
- ✓ garanzia in materia di lavoro (Epl – Employment Protection Legislation Individual) per i sinistri imputabili a una qualsiasi richiesta di risarcimento, inerente rapporti di lavoro con la Contraente
- ✓ parcelle e spese legali, ragionevolmente sostenute, derivanti dall'obbligo per legge di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti similari
- ✓ costi di difesa relativi a sinistri avanzati da terzi conseguenti ad inquinamento
- ✓ spese di pubblicità sostenute per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria al fine di contenere o limitare l'effetto negativo o potenzialmente negativo
- ✓ garanzia a favore degli Assicurati (Copertura A – persone fisiche) che ricoprono cariche nelle Società Controllate e nelle nuove Società Controllate
- ✓ garanzia a favore degli Assicurati (Copertura A – persone fisiche) che ricoprono cariche nelle Società Collegate o Partecipate.

Sezione Tutela Legale – Garanzie sempre operanti

Rientrano le spese:


- ✓ per l'attività stragiudiziale
- ✓ per l'intervento di un legale incaricato della gestione del caso assicurativo
- ✓ per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte di giustizia
- ✓ liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà
- ✓ conseguenti a una transazione autorizzata dalla D.A.S., comprese le spese della controparte, se autorizzate dalla D.A.S.
- ✓ di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri
- ✓ di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali
- ✓ per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria
- ✓ degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri
- ✓ per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici
- ✓ per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, DAS assicura:

- ✓ le spese per l'assistenza di un interprete
- ✓ le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento
- ✓ l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente, entro il limite del massimale.

L'importo dovrà essere restituito alla Compagnia entro 60 giorni.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
Sezione Responsabilità Civile	
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo	
Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le seguenti garanzie prestate nell'ambito del massimale assicurato:	
Responsabilità della Contraente	Assimoco tiene indenne la Contraente per le perdite patrimoniali derivanti da una richiesta avanzata per la prima volta da terzi nei confronti della Contraente stessa, durante il periodo assicurativo, e basata sull'effettiva commissione di un suo atto illecito.
Retroattività 5 anni in aggiunta	Assimoco, oltre al periodo di retroattività previsto in garanzia base, tiene indenne gli Assicurati per un ulteriore periodo di 5 anni.
Periodo di osservazione in aggiunta	Assimoco, oltre al periodo di osservazione di 12 mesi, può concedere su richiesta della Contraente un ulteriore periodo di osservazione se la polizza non viene rinnovata.
Sanzioni inflitte alla Contraente	Assimoco copre il danno economico subito dalla Contraente, inseguito al pagamento di sanzioni derivanti da responsabilità degli Assicurati (Copertura A – persone fisiche), a condizione che la Contraente stessa abbia esperito azione sociale di responsabilità nei confronti degli Assicurati.
Indennità per udienza	Assimoco, per ciascun giorno in cui è necessaria la presenza in udienza, riconosce alle figure indicate in polizza un'indennità.
Opzioni con riduzione del premio	
Non previste.	
Sezione Tutela Legale	
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo	
Non previste.	
Opzioni con riduzione del premio	
Non previste.	

 Che cosa NON è assicurato?	
Sezione Responsabilità Civile	
Rischi esclusi	* Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip.
Sezione Tutela Legale	
Rischi esclusi	* Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip.



Ci sono limiti di copertura?

Sezione Responsabilità Civile

Massimo Risarcimento/Indennizzo	! L'Assicurazione opera fino al massimale indicato in Polizza per ogni Sinistro (richiesta di risarcimento) indennizzabile e anno assicurativo.
Sinistro correlato	! Assimoco non risponde per importi superiori al massimale per più sinistri denunciati (pervenuti) da uno o più Assicurati in tempi diversi e originati dallo stesso fatto illecito.
Responsabilità concorrente o solidale	! Il Massimale è unico anche nel caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati. In caso di responsabilità solidale o concorrente con altri non assicurati con questo contratto, l'Assicurazione: - opera solo per la quota di danno diretta e personale dell'Assicurato in proporzione alla gravità della sua colpa - non opera per il risarcimento che deriva dal solo vincolo di solidarietà.

Sezione Tutela Legale

Massimale	! La Compagnia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie fino al massimale indicato in polizza per ciascun sinistro e anno assicurativo.
------------------	---

Valida per tutte le Sezioni

Sanzioni internazionali: assicurazione non operativa	! La polizza non opera se garantire la copertura, pagare un sinistro o fornire qualsiasi prestazione può esporre Assimoco anche solo al rischio di: - sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni dell'ONU - disposizioni economiche o commerciali previste da leggi o regolamenti non italiani e che Assimoco deve rispettare.
---	---

Sezione Responsabilità Civile

Dalla copertura sono escluse le richieste di risarcimento:

- ! derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche; danni che in relazione ai rischi assicurati, si sono verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ! derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto
- ! conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di ciò che si trova nel sottosuolo e che può essere sfruttato
- ! derivanti dalla detenzione o impiego di esplosivi
- ! derivanti da o conseguenti a emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici
- ! verificatesi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare e invasione
- ! causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che può aver contribuito al verificarsi dei danni
- ! conseguenti a morte, malattie, infortuni, lesioni personali o danni arrecati a qualsiasi bene mobile o immobile, nonché danni da mancato utilizzo di qualunque bene materiale (ad eccezione di quanto previsto dall' art. Costi di difesa per lesioni fisiche e danni ai beni)
- ! verificatisi a causa e/o per effetto di epidemie o pandemie indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'Epidemia o della Pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale
- ! per errata registrazione, cancellazione o alterazione di dati o per mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in seguito a:
 - o attacco informatico o infezione di virus o malware
- ! - in conseguenza di operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o a causa di smagnetizzazione, cancellazione di dati anche per svista.

Altre motivazioni di esclusione:

- ! conseguenti ad atti dolosi, fraudolenti o commessi violando intenzionalmente gli obblighi derivanti dalla legge, dalle delibere di nomina, dall'atto costitutivo, dallo statuto sociale o dalle delibere (assembleari, consiliari o di comitato)
- ! derivanti o attribuibili all'effettivo ottenimento da parte degli Assicurati di qualsiasi vantaggio o profitto personale o compenso di cui non avevano legalmente diritto
- ! derivanti o attribuibili al trasferimento di denaro, beni o altro allo scopo di far ottenere alla Contraente, agli Assicurati, alle Società Collegate o Partecipate indebiti profitti o vantaggi
- ! avanzati, sollecitati o continuati da, o per conto di, qualsiasi soggetto che detiene:
 - o una quota uguale o superiore al 20% del capitale sociale della Contraente
 - o una quota superiore al 50% del capitale sociale delle Società Collegate e/o Partecipate
- ! derivanti dall'esercizio di attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi e in genere derivanti da qualsiasi responsabilità professionale, inclusa quella conseguente ad attività medica/paramedica/sanitaria e/o di mancata assistenza medica nonché qualsiasi attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria
- ! conseguenti ad atti, fatti illeciti, operazioni o circostanze note agli Assicurati o alla Contraente prima della data di effetto della presente polizza, secondo quanto previsto dall'art. 2392 c.c.
- ! conseguenti a multe, sanzioni, ammende, danni a carattere punitivo (esemplare) e penalità in genere inflitte a qualunque titolo alla Contraente e agli Assicurati
- ! conseguenti al mancato o ritardato o errato pagamento di sanzioni, imposte, multe, ammende, contributi e penalità di qualsiasi genere (ad eccezione di quanto previsto dagli articoli --> Sanzioni inflitte alla Contraente)
- ! imputabili a perdite patrimoniali conseguenti a fatti illeciti compiuti dopo:
 - o il verificarsi di una causa di scioglimento della Contraente od alla richiesta di ammissione della stessa ad una procedura concorsuale o di amministrazione controllata
 - o la promozione da parte di chiunque dell'azione di responsabilità nei confronti degli Assicurati od alla denuncia al Tribunale del sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei loro doveri
- ! relative a qualunque forma di violazione della privacy, plagio o violazione del diritto d'autore o di marchi commerciali, brevetti, diritti su database, disegno, modelli o diritto d'autore
- ! conseguenti all'omessa, ritardata od errata costituzione, esecuzione od estinzione di garanzie o rapporti assicurativi
- ! conseguenti a fatti difformi a quanto dichiarato dalla Contraente in fase di sottoscrizione in merito alla normativa del codice sulla Crisi d'impresa.


Schema riepilogativo – Sezione Responsabilità Civile


- ! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro.


Garanzia	Limite indennizzo - EURO
Copertura A - persone fisiche	Il massimale assicurato
Copertura B - rimborso alla Contraente	Il massimale assicurato
Altre persone fisiche coperte	Il massimale assicurato
Garanzia a favore degli eredi legittimi	Il massimale assicurato
Garanzia a favore degli assicurati cessati	Il massimale assicurato
Garanzia in materia di lavoro (EPL)	250.000 per uno o più sinistri presentati nello stesso periodo assicurativo annuo o di efficacia della polizza, compreso nel massimale assicurato
Spese per indagine ed esami	100.000 per una o più indagini ed esami intentati nello stesso periodo assicurativo annuo, in aggiunta al massimale assicurato
Spese legali da Inquinamento	50.000 per periodo assicurativo, compreso nel massimale assicurato
Spese di Pubblicità	100.000 per periodo assicurativo, compreso nel massimale assicurato
Società Controllate	Il massimale assicurato
Nuove Società Controllate	Il massimale assicurato
Società Collegate e/o Partecipate	Il massimale assicurato
Validità temporale dell'assicurazione (claims made)	Il massimale assicurato Retroattività massimale previsto nel periodo in cui i Sinistri si sono verificati.

Periodo di osservazione	Il massimale assicurato
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo	
Responsabilità della Contraente	30% del massimale assicurato, compreso nel massimale assicurato
Retroattività in aggiunta	Il massimale previsto nel periodo in cui i Sinistri si sono verificati
Periodo di osservazione in aggiunta	Il massimale assicurato
Sanzioni inflitte alla contraente	10.000 per sinistro e 50.000 per periodo assicurativo, compreso nel massimale assicurato
Indennità per udienza	50.000 per periodo assicurativo, compreso nel massimale assicurato
Sezione Tutela Legale	
<p>Dalla copertura sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo ! per atti dolosi dell'assicurato. Se l'assicurato è imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia sentenza inappellabile di assoluzione o proscioglimento o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato ! per controversie relative a rapporti fra Assicurato e soci, salvo quanto previsto per le controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi ad integrazione ed esaurimento di quanto previsto dalla polizza di Responsabilità Civile e patrimoniale (D&O); ! per controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda ! per fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate ! per materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previste ! per controversie e procedimenti relativi a mezzi nautici e mezzi aerei in genere ! per controversie e procedimenti relativi alla circolazione di veicoli per motivi diversi da ragioni di servizio ! per controversie di diritto civile di natura contrattuale ! per controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili ! per vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali ! per controversie di diritto civile di natura extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a 500.00 euro, salvo non sia previsto un valore superiore nelle specifiche garanzie ! per controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale ! per controversie tra più assicurati ! se la polizza è stata sottoscritta da un contraente persona giuridica e questi si oppone alla prestazione della garanzia da parte della Compagnia a favore dell'assicurato se: <ul style="list-style-type: none"> ! l'evento è regolarmente insorto in corso di validità dell'assicurazione, ma al momento della denuncia di sinistro l'assicurato non è più al servizio del contraente ! non intende autorizzare la Compagnia a prestare garanzia ravvisando un conflitto di interessi con l'assicurato. <p>Inoltre, la Compagnia non si farà carico di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! spese, anche preventivate, non concordate con D.A.S., secondo le regole previste nella Sezione "Come vengono calcolati e liquidati i sinistri - Settore Tutela Legale" ! spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da D.A.S. ! spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella ! spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale ! onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di € 3.000,00, escludendo però ogni duplicazione di onorari ! spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 Codice civile); ! spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla Compagnia, l'Assicurato dovrà restituirle alla Compagnia entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso 	

<ul style="list-style-type: none"> ! costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo ! pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere ! oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo. 						
Schema riepilogativo – Sezione Tutela Legale						
! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro.						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Garanzia</th> <th style="width: 33%;">Limite indennizzo - EURO</th> <th style="width: 33%;">Franchigia/Scoperto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tutela Legale</td> <td>Massimale assicurato</td> <td>===</td> </tr> </tbody> </table>	Garanzia	Limite indennizzo - EURO	Franchigia/Scoperto	Tutela Legale	Massimale assicurato	===
Garanzia	Limite indennizzo - EURO	Franchigia/Scoperto				
Tutela Legale	Massimale assicurato	===				

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Compagnia?	
Cosa fare in caso di sinistro Responsabilità Civile?	<p>In caso di Sinistro presentato nei loro confronti durante il periodo di efficacia, gli Assicurati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scrivere all'Intermediario o ad Assimoco, entro 30 giorni o da quando ne sono a conoscenza, tramite lettera raccomandata o pec (assimoco@legalmail.it) - indicare in modo completo e veritiero le circostanze e i fatti che hanno generato il Sinistro - fornire una prima stima del danno per il quale è richiesto il risarcimento - inviare i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro di cui dispongono. <p>Se gli Assicurati non presentano o ritardano la denuncia di Sinistro, Assimoco può rifiutare o ridurre l'indennizzo.</p>
Avviso di circostanza	<p>Gli Assicurati sono tenuti ad informare per iscritto Assimoco del verificarsi, durante il periodo di efficacia, di circostanza/e che può/possono dare luogo a una richiesta di risarcimento nei loro confronti.</p> <p>In tal caso la data denuncia di qualsiasi sinistro, direttamente collegato o riferito a questa/e circostanza/e, sarà quella in cui Assimoco è stata informata per la prima volta della circostanza/e.</p>
Cosa fare in caso di sinistro Tutela Legale?	<p>Per richiedere le prestazioni previste dall'assicurazione l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a:</p> <p>D.A.S. chiamando il numero verde 800.84.90.90</p> <p>D.A.S. raccoglierà la richiesta (denuncia di sinistro), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.</p> <p>Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dall'assicurazione, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a D.A.S. copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.</p> <p>In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.</p> <p>Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato deve chiamare il numero verde 800.84.90.90 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto del Dip.
Rimborso	Hai diritto al rimborso del premio quando Assimoco si avvale della facoltà di recesso in caso di sinistro.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto del Dip.
Sospensione	L'assicurazione è sospesa se non paghi il premio al momento della stipula della polizza e riprende dalle 24.00 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto del Dip.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione del contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Agli Enti nonché gli amministratori, i sindaci e i dirigenti e, più in generale, tutte le persone che ricoprono funzioni apicali e hanno necessità di tutelarsi da eventuali richieste di risarcimento danni derivanti per fatti illeciti commessi, anche in caso di colpa grave, nell'esercizio delle loro mansioni.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione	I costi di intermediazione sono pari al 20% calcolati sul premio imponibile.
---------------------------------	--

Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?

Alla Compagnia assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Leoni Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7- 20141 Milano (MI), in alternativa via fax al numero 02-2696.2466, o via e-mail all'indirizzo: ufficioreclamipremi@assimoco.it.</p> <p>Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - in alternativa via Fax al numero 02-2696.2405, o via e-mail all'indirizzo: ufficioreclamisinistri@assimoco.it.</p> <p>Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: www.assimoco.it sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati.</p> <p>La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami.</p> <p>Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> il numero di polizza o il numero di sinistro; il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si precisa che il trattamento dei dati sopra indicati avverrà ai sensi e nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia dei dati personali.</p> <p>Sarà cura dell'Ufficio Reclami, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco S.p.A.</p> <p>Spetta, invece, all'intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori. In questo caso, l'esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all'intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell'intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento.</p> <p>È possibile trovare informazioni sulla gestione dei redami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nell'informativa che viene consegnata dall'intermediario prima della sottoscrizione della proposta, o qualora non prevista, della conclusione del contratto.</p>
All'IVASS	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancata risposta nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'Autorità di Vigilanza inoltrando il reclamo a: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, oppure trasmettendolo via fax al numero 06-42.133.206, o via e-mail certificata (PEC) all'indirizzo: tutela.consumatore@pec.ivass.it</p> <p>Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. dati anagrafici del reclamante, indirizzo postale, se disponibile anche indirizzo PEC, con eventuale recapito telefonico; 2. l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; 3. una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; 4. la copia del reclamo presentato alla compagnia di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; 5. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i Consumatori" sotto-sezione "Reclami" "Guida ai Reclami", ove è anche possibile trovare il modulo che l'esponente può utilizzare.</p> <p>Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all'IVASS secondo le modalità sopra indicate. Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Nel caso di controversia insorta in tema di contratti assicurativi, bancari e finanziari il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 s.m.i. ha reso obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio.</p> <p>La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.</p> <p>La richiesta di Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (www.mediazione.giustizia.it).</p> <p>Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi previo accordo scritto tra le parti.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>È un tentativo obbligatorio di conciliazione amichevole regolato dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162 e s.m.i..</p> <p>Va promossa prima di iniziare una causa con cui si intenda chiedere un pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000,00 (escluse le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti.</p> <p>La parte, prima di iniziare una causa ed a pena di improcedibilità, deve attivare la procedura di negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p> <p>Questo invita la Compagnia di assicurazione a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.</p> <p>Una volta comunicato l'invito, la Compagnia può aderire o rifiutare entro 30 giorni da quando lo ha ricevuto.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Se non aderisce o rifiuta, può essere iniziata la causa. b. Se aderisce, le parti con i loro avvocati redigono la convenzione stabilendo il termine per svolgere la procedura (non inferiore ad un mese, né superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti) e precisando l'oggetto della controversia. <p>i. Se la procedura si chiude senza che le parti abbiano trovato un accordo, si può iniziare la causa.</p> <p>ii. Se invece viene raggiunto un accordo che compone la lite, questo ha valore esecutivo.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Perizia contrattuale e arbitrato :</p> <p>Il contratto prevede che le parti possono devolvere la risoluzione di una controversia tra essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio periti e/o arbitri.</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed una Compagnia avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET,</p>

	<p>inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede la Compagnia di Assicurazione che ha stipulato il contratto (<i>individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net</i>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.</p>
--	---

<p>PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</u></p>
--